

DOTT. ALESSANDRO SCACCHERI — LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

La Giunta camerale,

ricordato che il Dott. Alessandro Scaccheri è stato assunto in servizio dalla Camera di Commercio di Pavia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, in qualità di Segretario Generale dell'Ente, per il periodo 17 aprile 2008 – 16 aprile 2011, come si evince dal contratto individuale di lavoro prot. n. 7628/2008;

ricordato che l'art. 2 – comma 5 - della legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare 8 agosto 1995 n. 335, estende l'istituto del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) in base all'art. 2120 del codice civile ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni, considerando inizialmente tali coloro che erano assunti dal 1° gennaio 1996;

rilevato che l'accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 (G.U. n. 201/27.08.199), all'art. 2 – comma 1 – ha stabilito il differimento del termine dell'1.1.1996 alla data di entrata in vigore del DPCM di recepimento dell'accordo;

considerato che ai sensi dell'art. 1 – comma 9 - del DPCM 20 dicembre 1999 (G.U. n. 111/15.05 2000), emanato a seguito del suddetto accordo, è obbligatoriamente in regime di TFR il personale assunto presso una Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato, successivamente al 30 maggio 2000;

rilevato che l'INPDAP, nella circolare n. 11 del 12 marzo 2001, evidenzia che anche per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con conferimento di incarichi dirigenziali, vale quanto specificato nel precedente comma;

ricordato che il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 298 e ss.mm.ii.;

considerato che, per effetto del rinvio all'art. 4 del citato accordo quadro nazionale 29 luglio 1999, contenuto nell'art. 1 – comma 6 - del DPCM 20 dicembre 1999, ai fini del calcolo del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS, nonché eventuali ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti di comparto;

preso atto che l'importo complessivo lordo di trattamento di fine rapporto da liquidare al Dott. Alessandro Scaccheri ammonta a € 37.455,30, dato fornito dalla Società incaricata della gestione del trattamento economico del personale, tenuto conto della normativa sopra richiamata;

considerato che il riconoscimento del trattamento di fine rapporto al Dott. Alessandro Scaccheri , non soggiace ai vincoli previsti dall'art. 12 – commi 7 e 8 - del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha introdotto modifiche circa i termini e le modalità di pagamento del TFR, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997 n. 140, in materia di determinazione della prima scadenza utile;

rilevato pertanto che, per effetto di quanto sopra considerato, l'importo del trattamento di fine rapporto maturato dall'interessato sarà corrisposto in un'unica rata nei termini previsti dall'art. 3 – comma 5 – della citata legge 140/1997, atteso che al rapporto di lavoro a tempo determinato, che si risolve alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, sono applicabili le previsioni di deroga di cui all'art. 3 in discorso (cfr. circolare Inpdap n. 30/1.8.2002);

rilevato che il TFR spettante all'interessato – pari ad € 37.455,30.= - è accantonato al conto “Fondo TFS/TFR” del Bilancio camerale,
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di stabilire nella somma lorda di € 37.455,30, l'importo del TFR spettante al Dott. Alessandro Scaccheri relativamente al periodo dal 17 aprile 2008 – 16 aprile 2011, per le ragioni di cui in premessa;
2. di liquidare il suddetto importo al Dott. Scaccheri in un'unica rata, nei termini previsti dall'art. 3 – comma 5 – della legge 140/1997;
3. di imputare la spesa di € 37.455,30 lordi al conto “Fondo TFS/TFR”, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di recuperare ogni eventuale pendenza del dirigente interessato, nei confronti dell'Ente camerale;
5. di dare atto che le premesse esposte in narrativa sono da intendersi qui interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
6. di omettere la pubblicazione del presente provvedimento per motivi di riservatezza.

=====